

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1494

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall’adozione dell’euro

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende dare risposta ad una situazione molto difficile e delicata, relativa all'andamento dei prezzi al consumo dopo l'adozione dell'euro. Una inflazione la cui misurazione è molto discussa. Sappiamo infatti che l'inflazione media è misurata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che raccoglie ed elabora informazioni e dati su più di 4 milioni di prezzi pagati in un anno dalla grande e numerosa famiglia degli italiani (57 milioni di persone): questi stessi dati possono essere valutati anche criticamente, ma il riferimento non è messo in discussione. C'è poi una «inflazione percepita», indiscutibilmente più alta di quella accertata. È percepita da ciascun consumatore quando spende il suo denaro: di questa non esiste una valutazione generale, ma tante valutazioni quanti sono i consumatori in Italia. Il problema è che

proprio l'inflazione percepita influisce sui comportamenti di consumo.

Pertanto il presente disegno di legge istituisce, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione della moneta unica europea, e sugli eventuali fenomeni speculativi ad esso connessi. La Commissione avrà il compito di verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso e valutare i comportamenti degli operatori in relazione alla formazione dei prezzi di tutti i prodotti di largo consumo e dei servizi contemplati nel «paniere» dei prezzi fissati dall'ISTAT, oltre a verificare gli effetti dell'inflazione sui redditi delle diverse fasce sociali e nelle diverse aree territoriali. La Commissione concluderà i propri lavori, con apposita relazione, entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'andamento dei prezzi al consumo a decorrere dall'adozione della moneta unica europea, e sugli eventuali fenomeni speculativi ad esso connessi, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare le dinamiche di evoluzione dei prezzi al consumo, alla produzione e all'ingrosso;

b) valutare i comportamenti degli operatori in relazione alla formazione dei prezzi di tutti i prodotti di largo consumo e dei servizi contemplati nel «paniere» dei prezzi fissati dall'Istituto nazionale di statistica;

c) confrontare le dinamiche di evoluzione dei prezzi dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* con quelle degli altri Paesi dell'Unione europea;

d) verificare gli effetti dell'inflazione sui redditi delle diverse fasce sociali e nelle diverse aree territoriali.

2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce alle Camere le risultanze dell'inchiesta entro sei mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 3.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, del Corpo della guardia di finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale, altresì, dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, e di un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

